DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 2

Gli assegni di superinvalidita' concessi con l'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ed aumentati con l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A..... annue L. 456.000 " A-bis..... " " 396.000 " B..... " " 291.400 " C..... " " 220.900 " D..... " " 216.000 " E..... " " 200.600 " F..... " " 180.100 " G..... " " 167.400

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 21 maggio 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it